

Concubinato – quali fattispecie dovrebbero essere regolamentate per iscritto dai partner in concubinato?

Il concubinato è una forma di vita molto diffusa in Svizzera. Tuttavia, a differenza del matrimonio, esistono pochissime disposizioni di legge in merito. Spetta ai partner di vita stipulare appositi accordi, che si tratti di regolamentare la loro convivenza o il caso di decesso. Il presente promemoria fornisce alcune informazioni importanti in merito.

Contratto di concubinato

Si parla di concubinato quando due persone vivono insieme senza certificato di matrimonio. Per il matrimonio esistono numerosi diritti e doveri stabiliti per legge, per il concubinato no. Alle coppie in concubinato si consiglia di regolamentare le fattispecie più importanti mediante un contratto scritto (forma scritta semplice), soprattutto per quanto riguarda

- situazione abitativa generale (affitto/proprietà)
- inventario su patrimonio e debiti
- autorità e assistenza dei figli
- spese/donazioni comuni
- gestione domestica e indennità
- diritto di informazione / dichiarazione di esonero dai segreti professionali
- utilizzo di veicoli
- mantenimento
- scioglimento del contratto di concubinato

In caso di necessità si consiglia di ricorrere alla consulenza di un avvocato o di un notaio.

Mandato precauzionale

Con un mandato precauzionale, è possibile nominare una persona che intervenga in caso di incapacità di discernimento. Sono interessati i seguenti tre ambiti della vita:

- la cura personale: comprende decisioni sul trattamento medico e sanitario e sull'assistenza nella vita quotidiana;
- cura degli interessi patrimoniali: comprende l'amministrazione di redditi e patrimonio, compresa la gestione del traffico dei pagamenti;
- la rappresentanza in questioni legali: si tratta sostanzialmente della stipula o della rescissione di contratti.

Vi sono due possibilità di redazione: olografa (di proprio pugno) oppure con atto pubblico.

Direttive del paziente

Al partner in concubinato può essere concessa la procura di prendere decisioni in merito a un intervento medico in casi di emergenza. Può accadere per esempio nel caso di un'operazione rischiosa e potenzialmente dannosa per la persona.

Esonero dal segreto medico

Con questa regolamentazione il medico può fornire al partner in concubinato e informazioni in caso di emergenza. L'esonero dal segreto medico può essere sancito anche da atto pubblico, facendone confermare la volontà da un notaio.

Diritto di visita

Le visite in ospedale in talune circostanze sono consentite solo al coniuge o ai parenti prossimi (p.es. visita in terapia intensiva). Regolando per iscritto il diritto di visita, al partner in concubinato spettano gli stessi diritti.

Informazioni nei confronti di autorità, banche, assicurazioni (sociali) ecc.

Una delega reciproca di informazioni consente alle autorità, alle assicurazioni (sociali) o alla vostra Banca Raiffeisen di fornire informazioni al partner in concubinato, aspetto particolarmente utile in caso di incapacità di agire o di decesso.

Beneficio nella previdenza in caso di decesso

Nel matrimonio, in caso di decesso, il superstite ha fondamentalmente diritto alla prestazione a favore dei superstiti dell'AVS nonché dell'assicurazione infortuni o della cassa pensioni del coniuge deceduto. Ciò non avviene per il

partner in concubinato. Le casse pensioni possono pagare a seconda del regolamento le rendite oppure un'indennità in capitale. Si consiglia di verificare le disposizioni nel regolamento della propria Cassa pensioni in materia.

A seconda della cassa pensioni devono essere soddisfatte una o più condizioni:

- al momento del decesso la convivenza deve durare da almeno cinque anni;
- il partner superstite è stato sostenuto finanziariamente dal partner deceduto in forte misura;
- il partner superstite deve occuparsi di un figlio comune.

Se la cassa pensioni rende le prestazioni dipendenti da un considerevole supporto finanziario, il contratto di concubinato può essere un utile documento probatorio da esibire unitamente alla dichiarazione fiscale.

Inoltre alcune casse pensioni chiedono che

- la persona assicurata in vita abbia presentato una designazione dei beneficiari scritta a favore del partner di vita;
- oppure che il partner superstite richieda di far valere il suo diritto entro tre mesi dal decesso dell'assicurato;
- o ancora che sia presente un contratto di sostentamento della propria cassa pensioni.

Secondo l'Ordinanza sul libero passaggio (art. 15 OLP), anche il partner di vita, alle condizioni indicate, è tra i beneficiari di conti e polizze di libero passaggio.

Nel pilastro 3a il partner in concubinato può essere designato come beneficiario unitamente ai discendenti diretti. In caso di assenza di discendenti, è possibile la designazione come unico beneficiario. È necessario inviare in vita una comunicazione alla Fondazione tramite un formulario ed è obbligatoria la menzione nel testamento.

Beneficio in caso di successione

Il diritto di successione del Codice civile (CC) non prevede il partner in concubinato come erede legale e contiene norme coercitive che non possono essere modificate. Per esempio prevede porzioni legittime per discendenti (anche nipoti) e per il coniuge. Per poter tuttavia designare come beneficiario un partner in concubinato esistono le seguenti possibilità:

- affinché in caso di decesso l'intero patrimonio del deceduto non passi agli eredi legali, il partner in concubinato può essere designato come beneficiario nel testamento, tenendo conto dei diritti delle porzioni legittime.
- Qualora le persone che hanno diritto alla porzione legittima vi rinuncino, è possibile stipulare un contratto successorio e assegnare l'intero lascito al partner in concubinato.

- Un'assicurazione sulla vita (nel rispetto delle porzioni legittime) può essere uno strumento utile per designare come beneficiario il partner in concubinato in caso di decesso.

In molti cantoni i partner in concubinato devono pagare anche le imposte di successione. I coniugi o i discendenti ne sono per lo più esonerati.

Nuovo diritto in materia di mantenimento dei minori da gennaio 2017

In Svizzera, dal 1° gennaio 2017 per il mantenimento dei figli si applicano nuove regole. Secondo il vecchio diritto, in caso di separazione i genitori non sposati non godevano dello stesso trattamento dei genitori sposati. Il nuovo diritto in materia di mantenimento ha l'obiettivo di garantire che i figli di genitori non sposati che vivono separati non siano meno tutelati dei figli di genitori sposati e poi separati o divorziati. Fino al 2017, i genitori single non sposati dovevano occuparsi autonomamente del proprio sostentamento; i pagamenti degli alimenti da parte dell'altro genitore si riferivano soltanto ai costi diretti per la cura dei figli. I costi indiretti derivanti da perdita di guadagno della persona che si occupa dei figli erano a carico soltanto di quest'ultima. Con il nuovo diritto in materia di mantenimento, a partire dal 1° gennaio 2017, è previsto un cosiddetto contributo al figlio per il costo legato al suo accudimento da parte dei genitori (contributo per l'accudimento) che spetta a ogni figlio indipendentemente dallo stato civile dei suoi genitori. Ciò significa che alle persone non sposate che si occupano di un figlio spettano dall'altro genitore assegni di mantenimento che coprono anche i costi indiretti. Per costi indiretti si intendono i costi derivanti dalla perdita di guadagno conseguente all'assistenza.

Autorità parentale condivisa da luglio 2014

Dal 1° luglio 2014, l'autorità parentale condivisa è la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. In caso di trasferimento di un genitore all'estero o all'interno della Svizzera, è necessario il consenso dell'altro genitore con diritto di autorità parentale (se ciò ha conseguenze notevoli sui rapporti personali).

I genitori in concubinato devono presentare una richiesta di autorità parentale condivisa all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). In assenza di una tale domanda, l'autorità parentale resta alla madre. Inoltre, è necessario che prima venga riconosciuta la paternità. I genitori devono anche dichiarare che i rapporti personali e l'assistenza sono regolamentati. Dopo che è stata riconosciuta la paternità, viene attuata l'autorità parentale condivisa anche contro la volontà di uno dei genitori. (Eccezione in caso di rischio per il benessere della figlia o del figlio).

Accreditati per compiti educativi AVS

L'ordinanza AVS prevede che il tribunale o l'APMA, ad ogni decisione sull'autorità parentale congiunta, si pronunci sul conteggio degli accreditati per compiti educativi. A questo proposito, occorre conteggiare l'intero accredito per compiti educativi al genitore che si prevede fornirà la parte preponderante della prestazione di assistenza per i figli comuni. In caso di parità nella prestazione di assistenza da parte di entrambi i genitori, l'accredito verrà diviso a metà. Finché manca una decisione del tribunale o dell'APMA e un accordo tra i genitori sul conteggio degli accreditati per compiti educativi, questi verranno attribuiti totalmente alla madre.

Altre regolamentazioni consigliate sono:

Proprietà di abitazione

Esistono tre diversi tipi di proprietà per l'acquisto di un'abitazione che possono essere registrati nel registro fondiario: proprietà esclusiva, comproprietà e proprietà collettiva. In caso di acquisto di una proprietà collettiva le coppie non sposate non possono né utilizzare gli averi della cassa pensioni né attingere al capitale dal pilastro 3a. Pertanto alle coppie in concubinato si consiglia la comproprietà. Qualora solo uno dei partner metta a disposizione i fondi propri necessari, egli può acquistare l'immobile come proprietà esclusiva e farlo registrare a nome proprio. Un'altra possibilità consiste nel mettere a disposizione del partner un prestito dell'importo pari alla metà della quota di capitale proprio, che il partner salda nel tempo, registrando una comproprietà al 50%. Si consiglia di concordare i rapporti di proprietà prima di procedere all'acquisto avvalendosi del consulto di un avvocato o notaio e di regolamentarli nell'ambito di un contratto.

Nota legale

Questo documento non costituisce un'offerta. I contenuti pubblicati nel presente promemoria vengono forniti esclusivamente a titolo informativo senza alcuna pretesa di completezza. Le informazioni riportate nel presente promemoria non sostituiscono in nessun caso la consulenza professionale di un legale o di un notaio.